

N. R.G. 587/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**
Sezione Volontaria e Giurisdizione CIVILE

La Giudice del registro, dr.ssa RAFFAELLA BROGI,

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto a R.G. n. **587/2022** iscritto a seguito dell'apertura da parte della Conservatrice del registro delle imprese presso la Camera di commercio di Pistoia-Prato del procedimento finalizzato a ottenere la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione dell'atto di scissione della società SNC di CELSO & C. mediante costituzione di due nuove società (CAFFÈ s.r.l. e CPPELLINI IMMOBILIARE s.r.l.)

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che la Conservatrice del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pistoia e Prato ha chiesto alla Giudice del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione sia della dell'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società S.N.C. di CELSO & C., sia delle contestuali iscrizioni delle due nuove società assegnatarie del suo intero patrimonio e, in particolare, CAFFÈ S.R.L. e IMMOBILIARE S.R.L.

La Conservatrice ha esposto che, con atto rogato in data 28 febbraio 2022 dal Notaio dr. Tullio Alberto Lops la società s.n.c. di Celso & c. si è totalmente scissa mediante la costituzione di due nuove società assegnatarie del suo intero patrimonio e cioè Caffè s.r.l. e Immobiliare s.r.l.

La scissione è stata, tuttavia, attuata prima del decorso del termine di 60 giorni dall'ultima – e in questo caso unica – iscrizione della deliberazione di scissione (ai sensi dell'art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506 ter c.c.), avvenuta il 27 gennaio 2022.

Il notaio ha richiamato, sul punto, l'orientamento della massima della Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile del Triveneto, secondo cui: “*Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o*

cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, comma 4, 2501 septies, comma 1, e 2503, comma 1 c.c. (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, comma 5, e 2506 ter, comma 5, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell'art. 2505 quater c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.”

La Conservatrice del registro delle imprese richiama, tuttavia, le disposizioni della Guida Unica Nazionale (dove è prevista la necessità di allegare, in caso di scissione attuata prima del termine di sessanta giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per ogni società partecipante, resa da un componente dell'organo amministrativo/socio amministratore, attestante il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

È stato altresì richiamato un precedente del Tribunale di Novara che ha ordinato la cancellazione dell'atto di scissione ricevuto dal notaio prima del decorso di sessanta giorni, sulla base della considerazione che l'art 2505 quater non è richiamato nell'art. 2506 ter c.c. e non può ritenersi neppure implicitamente evocato all'interno di quest'ultima norma in ragione dell'espresso richiamo all'art. 2503 c.c.

La Conservatrice rileva poi che: *“L'ufficio, pur condividendo l'orientamento seguito dalla guida unica nazionale ed affermato dal Tribunale di Novara, ha proceduto all'evazione delle pratiche relative alle tre società coinvolte dalla scissione ai sensi dell'art. 20 comma 7 bis del D.L. 91/2014. Tale articolo prevede infatti che, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro delle imprese debba procedere all'iscrizione immediata dell'atto. Lo stesso articolo specifica che “L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto”, ma poi prosegue affermando che “Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 del codice civile.”* È stata quindi richiamata una circolare del MISE (n. 3673/C del 14 settembre 2003) che, richiamando l'art. 2191 c.c., evidenzia come il conservatore, a iscrizione avvenuta, possa eseguire i controlli che, se eseguiti a propri, avrebbero comportato la mancata iscrizione dell'atto.

Rilevato che si sono costituite le società beneficiare della scissione (Caffè s.r.l. e Immobiliare s.r.l.) ed è intervenuto il Notaio dr. Tullio Alberto Lops, le difese dei quali sono connotate da argomentazioni simili, di seguito riassunte.

In primo luogo, è stato evidenziato che la cancellazione ex art. 2191 c.c. può essere disposta solo nei casi in cui un'iscrizione:

- non avrebbe dovuto essere effettuata per la non corrispondenza al vero del fatto dichiarato o perché questo non è assoggettato al regime di pubblicità;
- non avrebbe dovuto essere effettuata in quel registro delle imprese;
- non avrebbe dovuto essere effettuata in quella sezione del registro delle imprese.

Ad avviso delle società beneficiarie gli unici soggetti che avrebbero avuto astrattamente interesse ad impugnare l'odierno atto di scissione, sarebbero infatti i creditori della scissa qualora fossero stati pregiudicati dall'abbreviazione del suddetto termine.

Inoltre, non avrebbero rilievo né la Guida Nazionale richiamata dalla conservatrice del registro delle imprese – che oltre ad essere un mero documento interno di prassi del registro delle imprese evoca la possibilità di eseguire l'iscrizione entro il termine di 60 giorni – né la circolare del MISE, poiché priva del valore di legge.

Non viene, infine, condiviso l'orientamento del Tribunale di Novara, in quanto contrastante con l'irregredibilità degli effetti organizzativi della scissione, rilevando che: *“Il legislatore ha voluto, infatti, abdicare alla tutela reale dei creditori in favore di una tutela risarcitoria, così da salvaguardare la certezza ed irreversibilità degli atti di fusione e scissione nell'ordinamento giuridico.”*. A tal fine è stato evocato, oltre all'orientamento della massima della Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile del Triveneto, un precedente in senso contrario del Tribunale di Vicenza (15 giugno 2007). È stato evidenziato che il principio di irregredibilità degli effetti organizzativi trova puntuale applicazione non solo negli artt. 2332 e 2500-*bis* c.c., ma anche nell'art. 2504-*quater* c.c.

È stato, inoltre, evidenziato come i creditori (fornitori e banche) fossero stati resi edotti dell'operazione straordinaria *de qua* e che non sia stato perpetrato alcun danno nei loro confronti, come dimostrato dalla prosecuzione dei rapporti contrattuali con le nuove società.

Ritenuto che nella specie viene chiesto di ordinare, ai sensi dell'art. 2191 c.c., sia della dell'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società S.N.C. di CELSO & C., sia delle contestuali iscrizioni delle due nuove società assegnatarie del suo intero patrimonio e, in particolare, CAFFÈ S.R.L. e IMMOBILIARE S.R.L.

Il procedimento di scissione si articola in tre fasi (progetto di scissione, delibera di scissione e atto di scissione), connotate da atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese (l'ultimo dei quali con effetti di tipo costitutivo ex art. 2506 quater c.c. ed efficacia sanante ex art. 2506 ter e 2504 quater c.c.).

Concentrandoci sugli aspetti di rilievo della presente fattispecie la decisione dei soci di approvazione del progetto di scissione è oggetto di un adempimento pubblicitario (iscrizione nel registro delle imprese), che attiva un termine dilatorio, prima del quale non può essere dato completamento all'operazione straordinaria, mediante l'atto pubblico di scissione.

Tale passaggio è scandito dall'art. 2503 c.c. nell'ambito della disciplina sulla fusione (oggetto di espresso richiamo ad opera dell'art. 2506 ter c.c. in materia di scissione), dove si legge che: *“La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.*

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.”

Il termine dilatorio connesso a un adempimento pubblicitario costituito dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scissione della società (o delle società) partecipante (o partecipanti alla scissione) è funzionale a consentire l'esercizio di difesa ai creditori mediante l'opposizione, da proporre entro il termine di sessanta giorni (tanto è vero che il consenso dei creditori anteriori all'iscrizione, ai sensi dell'art. 2503 c.c. permette di non rispettare il termine di sessanta giorni previsto nella norma). La presentazione dell'opposizione impedisce il completamento dell'operazione societaria fino alla decisione del tribunale, a meno che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, c.c., ritenendo infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o a fronte della prestazione di idonea garanzia, disponga che l'operazione di scissione abbia luogo, nonostante la scissione.

La disciplina della fusione contiene, tuttavia, una disposizione che prevede un dimezzamento del termine previsto nell'art. 2503 c.c. per le ipotesi in cui

prendano parte all'operazione societaria straordinaria società a capitale non azionario.

In particolare, l'art. 2505 *quater* c.c. prevede che: *“Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.”*

A differenza dell'art. 2503 c.c., l'art. 2505 *quater* c.c. non è richiamato nella disciplina sulle scissioni ad opera dell'art. 2506 *ter*, comma 5, c.c., il quale prevede che: *“Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.”*

È invece richiamato l'art. 2504 *quater* c.c., il quale stabilisce che: *“Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.”*

La norma, applicabile sia alle fusioni che alle scissioni – e in piena continuità, per quanto riguarda le operazioni societarie straordinarie, con l'art. 2500 *bis* c.c. in materia di trasformazione – è espressione del cd. principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria e comporta una regressione della tutela reale rispetto a quella risarcitoria.

Il quadro normativo sin qui descritto è ulteriormente complicato dalla previsione contenuta nell'art. 20, comma 7 *bis*, D.L. 91 del 2014 conv. con modif. L. n. 116 del 2014. Tale norma prevede, infatti, che: *“Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”*

Esauriti i richiami alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie occorre evidenziare che il combinato disposto degli artt. 2504 *quater* c.c. (richiamato nell'art. 2506 *ter* c.c.) e art. 20, comma 7-*bis*, D.L. n. 91 del 2014 dà vita a un meccanismo secondo il quale il conservatore del registro delle

imprese non sarebbe autorizzato a rilevare *ex ante* il profilo - inerente al controllo formale dell'atto - relativo al perfezionamento dell'atto di fusione o di scissione nel rispetto del termine dilatorio previsto nell'art. 2503 c.c., ma potrebbe attivarsi (solo) *ex post* ai sensi dell'art. 2191 c.c. Di conseguenza, non potrebbe rifiutare l'iscrizione dell'atto in ragione dell'irregolarità costituita dal mancato rispetto dei termini ex art. 2503 c.c., ma nel fare ciò procede a un'iscrizione che produce *ex lege* un effetto sanante dell'atto iscritto, così che, successivamente, tanto il conservatore che il giudice del registro delle imprese, si trovano di fronte al principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria. La portata di tale principio, tuttavia, richiede alcuni chiarimenti.

Il primo è che la stabilità dell'organizzazione societaria garantita con la regressione della tutela reale - non fruibile una volta iscritto l'atto di fusione o di scissione nel registro delle imprese - è funzionale ad esigenze di certezza e funzionalità delle iniziative economiche organizzate in forma collettiva.

Il secondo è che tale principio deve, tuttavia, confrontarsi con il diritto di difesa dei creditori cui è funzionale il termine dilatorio previsto nell'art. 2503 c.c. - e allo stesso tempo - nell'art. 2505 *quater* c.c.

Se è vero che l'autonomia delle modificazioni dell'ordinamento sociale attuata anche attraverso le operazioni societarie straordinarie è riconducibile alla libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., è altrettanto vero che la tutela, anche reale, dei creditori (e soci) che vedano compromessi i propri diritti per effetto di operazioni riorganizzative trova riscontro e tutela nell'art. 24 Cost. Di conseguenza il bilanciamento tra i diritti in gioco è compatibile con il parametro evocato da ultimo solo ove la tutela reale sia compressa in limiti temporali circoscritti, ma ragionevoli, decorsi i quali cala la barriera della stabilità degli effetti riorganizzativi, ma non se venga elisa *in toto* o sia attuabile in termini ristretti al punto da non consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa.

È pertanto evidente il contrasto tra la previsione contenuta nell'art. 20, comma 7-*bis*, D.L. n. 91 del 2014 laddove impone al conservatore del registro delle imprese l'iscrizione immediata dell'atto, anche quando tale iscrizione comporti effetti di cd. pubblicità sanante, rimettendo la verifica inerente al controllo di legalità a una (successiva) cancellazione ex art. 2191 c.c. (difficilmente attuabile, in ragione del principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria), precludendo, in tal modo, o restringendo in confini non ragionevoli la tutela reale dei creditori che intendano opporsi alla fusione e degli stessi soci eventualmente intenzionati a impugnare la delibera

di approvazione del progetto di scissione) con gli artt. 24 Cost. e 3 Cost. (in relazione al cd. principio di ragionevolezza).

Con riferimento ai rapporti tra l'art. 2506 *ter* c.c. con l'art. 2505 *quater* c.c. occorre, poi, evidenziare che la massima della Commissione Orientamenti societari del Consiglio Notarile del Triveneto – pur ponendo una questione seria - non è condivisibile in ordine al *modus procedendi*. L'affermazione che l'art. 2506 *quater* c.c. *pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati* [i.e. art. 2501 *ter*, comma 4, 2501 *septies*, comma 1, e 2503, comma 1, c.c.] cela, infatti, un'operazione di analogia (occulta) attuata in assenza dei requisiti di legge, scolpiti nell'art. 12, comma 2, prel., i quali incentrano l'operazione analogica sulla presenza di una lacuna (“*Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione ...*”)

Nella specie non sussiste, tuttavia, alcuna lacuna: il richiamo dell'art. 2501 *ter* c.c. all'art. 2503 c.c. implica che, *de iure condito*, quest'ultima norma fissa in sessanta giorni dall'esecuzione dell'ultima iscrizione delle delibere di scissione nel registro delle imprese - e per tutti i tipi societari - il termine entro il quale non può essere stipulato l'atto di scissione.

D'altra parte, ipotizzare un'applicazione analogica in assenza di una lacuna porta, di fatto, a disapplicare la previsione contenuta nell'art. 2503 c.c., espressamente richiamata dallo stesso art. 2506 *ter* c.c.

Il rapporto tra art. 2503 c.c. e art. 2505 *quater* c.c. può essere ricostruito in termini di norma generale e norma speciale o, forse e in modo preferibile ritenendo che si tratti di due previsioni di natura generale applicabili a distinte tipologie societarie: la prima norma per le società a capitale azionario e la seconda per tutte le tipologie societarie a capitale non azionario. A prescindere dall'opzione qualificatoria prescelta in nessuno dei due casi l'art. 2505 *quater* c.c. può essere considerato come modalità attuativa dell'art. 2503 c.c., al punto da determinarne una disapplicazione di fatto in relazione a un diverso istituto come quello della scissione.

Il percorso ermeneutico da seguire al fine di dare rilievo all'aporia tra la disciplina della fusione (dove il termine di sessanta giorni previsto nell'art. 2503 c.c. vale solo per le società a capitale azionario, mentre per le tipologie societarie a capitale non azionario vale il termine di giorni trenta) e della scissione (dove per tutte le tipologie societarie vale il termine di sessanta giorni, applicandosi l'art. 2503 c.c.) è quello della prospettazione di una questione di illegittimità dell'art. 2506 *ter* c.c., laddove non richiama l'art. 2506 *quater* c.c. per le ipotesi di scissione cui non prendano parte società rappresentante da capitale azionario, per contrasto con l'art. 3 Cost., sia sotto

il profilo del principio di uguaglianza (attraverso la classica costruzione incentrata sul cd. *tertium comparationis*) che di quello di ragionevolezza.

Per arrivare ad affrontare tale questione occorre chiedersi se la diversa disciplina tra la fusione (in cui, a seconda dei tipi societari, operano i termini previsti nell'art. 2503 c.c. o quelli dimidiati di cui all'art. 2505 *quater* c.c.) e la scissione (per la quale si applicano, invariabilmente, i termini previsti nell'art. 2503 c.c.) sia riconducibile alle differenze tra le due operazioni straordinarie in esame (fusione e scissione) o se, invece, sia solamente il tipo delle società che prendono parte alla singola operazione straordinaria – e le connesse ragioni di tutela dei creditori e dei soci – a venire in rilievo. Nel secondo caso, infatti, la disparità di trattamento non sarebbe affatto giustificata, ma il rimedio corretto per la sua eliminazione non sarebbe la disapplicazione dell'art. 2503 c.c. alla scissione cui prendano parte società a capitale non azionario, nonostante il richiamo contenuto nell'art. 2506 *ter* c.c., ma bensì la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Nella specie è da ritenere che sussistano dubbi di incostituzionalità dell'art. 2506 *ter* c.c. (in relazione all'omesso richiamo all'art. 2505 *quater* c.c.), considerato che l'opinione di una maggior pericolosità della scissione rispetto alla fusione sotto il profilo di tutela dei creditori è smentita dalla presenza dell'art. 2506 *quater*, comma 3, c.c., il quale prevede che: “*Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.*”

Tale percorso ermeneutico non può essere, tuttavia, sviluppato fino a portare a una rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dal momento che per poter evocare l'intervento di quest'ultima, anche sulla base di una questione rilevata *ex officio* dal giudice, non è sufficiente la non manifesta infondatezza delle questioni sin qui evidenziate, ma occorre anche il requisito della rilevanza, che non ricorre nella specie.

Con riferimento alla questione inerente al contrasto dell'art. 20, comma 7-*bis*, D.L. n. 91 del 2014 con gli artt. 3 e 24 Cost) nella specie non si è di fronte a un reclamo avverso il rifiuto della conservatrice del registro delle imprese dell'iscrizione dell'atto di scissione, motivato da profili di illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, in ragione della sostanziale inattuabilità di una cancellazione *ex art.* 2191 c.c. conseguente al principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria *ex art.* 2504 *quater* c.c. L'atto di scissione è stato, infatti, iscritto nel registro delle imprese e poi è stato avviato, *ex officio*, il procedimento *ex art.* 2191 c.c.

La questione di illegittimità costituzione dell'art. 2506 *ter* c.c. (in relazione all'omesso richiamo all'art. 2505 quater c.c.) per violazione dell'art. 3 Cost. può essere rimessa, inoltre, alla Corte costituzionale solo unitamente a quella relativa all'art. 20, comma 7-*bis*, D.L. n. 91 del 2014, quale questione rilevante nell'eventuale procedimento di reclamo che fosse eventualmente opposto al rifiuto di iscrizione da parte della conservatrice del registro delle imprese: difatti, se proposta successivamente all'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese, incorrendo nelle forche caudine del principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria, rischierebbe di essere priva del requisito di rilevanza.

Infine, occorre rilevare che il procedimento avviato d'ufficio *ex art.* 2191 c.c. ha per oggetto non già la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di scissione, ma la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione della società scissa e delle iscrizioni delle due società beneficiarie. In relazione a entrambe le iscrizioni chieste *ex art.* 2191 c.c. si tratta di effetti dell'atto di scissione. Nessuna decisione viene evocata in ordine alla correttezza dell'iscrizione di quest'ultimo. Viene, in sostanza, chiesta la reviviscenza, mediante la cancellazione dell'iscrizione della società scissa e l'estinzione delle due società beneficiarie costituite in conseguenza della scissione. Non è, tuttavia, possibile procedere alle iscrizioni richieste, senza la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di scissione (dal quale scaturiscono le iscrizioni e cancellazioni sulle quali si chiede di intervenire alla giudice del registro delle imprese).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, disponendo la compensazione delle spese in relazione all'evidente complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
dispone la compensazione delle spese del presente procedimento.
Si comunichi.

Prato, 5 settembre 2022

La Giudice
dott. Raffaella Brogi